



COMUNE DI BLUFI
(PROVINCIA DI PALERMO)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
DIRITTO D'INTERPELLO**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 27.12.2007

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dall'1 al 15 Febbraio 2008.

COMUNE DI BLUFI

(Provincia di Palermo)

REGOLAMENTO "DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INTERPELLO"

Data Delibera: _____

Numero Delibera: _____

Data entrata in vigore: _____

N° articoli: 7

Art. 1

(Fonti ,oggetto, definizioni)

1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'art. 11, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, riguarda i principi, i criteri, le procedure e le modalità per l'esercizio del diritto di interpello, in relazione alle disposizioni in materia di tributi locali e di entrate patrimoniali disciplinati nei rispettivi regolamenti.

2. Ai fini della presente disciplina valgono le seguenti definizioni:

a) per "interpello" s'intende l'istituto attraverso il quale si esplica nei confronti del Contribuente l'attività interpretativa dell'amministrazione diretta a risolvere il corretto trattamento tributario della fattispecie di volta in volta prospettata;

b) per "istanza d'interpello" si considera la richiesta di chiarimento rivolta all'amministrazione, alla presenza d'obiettive condizioni d'incertezza per l'applicazione della normativa in materia di tributi locali e di entrate patrimoniali disciplinati nei rispettivi regolamenti;

c) per "obiettive condizioni d'incertezza" s'intende la difficoltà interpretativa connessa all'applicazione di una disposizione regolamentare in materia di tributi locali e di entrate patrimoniali ad un caso concreto e personale;

d) per "entrate patrimoniali" si intendono le entrate non aventi natura tributaria la cui titolarità e la cui gestione è attribuita al Comune di Blufi;

e) per "amministrazione", s'intende il Dipartimento II- Politiche delle Entrate del Comune di Blufi.

Art. 2

(Presupposti)

1. Il contribuente o l'obbligato agli adempimenti tributari per suo conto, qualora esistano obiettive condizioni d'incertezza, possono presentare all'amministrazione istanza d'interpello sull'esatta interpretazione dei regolamenti in materia di tributi locali e di entrate patrimoniali.
2. L'istanza ha per oggetto un caso concreto concernente la posizione personale del richiedente ed è presentata prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto d'interpello.
3. Le obiettive condizioni d'incertezza non ricorrono nel caso d'ignoranza o d'errore sulla norma, compiuto dal contribuente o qualora l'amministrazione ha fornito la soluzione interpretativa di casi analoghi a quello prospettato nell'istanza d'interpello, mediante circolare, risposte o altro provvedimento portato a conoscenza del contribuente attraverso la pubblicazione nell'apposita sezione tributi del sito internet del Comune di Blufi. L'amministrazione comunica al contribuente l'inammissibilità dell'istanza con l'eventuale indicazione della circolare, risposta, istruzione o nota contenente la soluzione interpretativa richiesta.
4. L'istanza di interpello non può essere proposta con riferimento ad accertamenti tecnici.

Art. 3

(Requisiti)

1. L'istanza d'interpello, da formulare in carta libera, contiene, a pena di inammissibilità:
 - a) i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante;
 - b) la descrizione del caso concreto e personale riguardo al quale sussistono concrete condizioni d'incertezza, con l'indicazione della soluzione prospettata dal contribuente;
 - c) l'indicazione del domicilio o del domiciliatario, presso cui il contribuente intende ricevere ogni comunicazione;
 - d) la sottoscrizione del richiedente o del suo rappresentante legale, l'eventuale mancanza è sanabile entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito a regolarizzare da parte dell'amministrazione.
2. L'istanza comprende la documentazione, non in possesso dell'amministrazione o d'altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, rilevante ai fini dell'individuazione o e della qualificazione del caso prospettato.

Art. 4

(Procedura)

1. L'istanza d'interpello è trasmessa, mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite consegna diretta, con rilascio d'apposita ricevuta, al Direttore del Dipartimento II - Politiche delle Entrate.
2. L'amministrazione fornisce al contribuente una risposta scritta e motivata entro 120 giorni dalla presentazione o dal ricevimento dell'istanza d'interpello, ovvero dalla data in cui l'istanza è stata sottoscritta ai sensi del precedente art. 3, comma 1, lettera d). Trova applicazione il periodo di sospensione feriale dal 1° agosto al 15 settembre d'ogni anno.
3. La risposta è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o ancora mediante telefax o posta elettronica.
4. L'amministrazione può fornire una risposta collettiva mediante circolare o nota, da pubblicare sul sito internet del Comune di Blufi - Sezione Tributi, nel caso siano formulate più istanze d'interpello concernenti la stessa questione o questioni analoghe tra loro.
5. L' amministrazione può richiedere, una sola volta, al contribuente l'integrazione dell'istanza quando non è possibile fornire risposta sulla base della documentazione prodotta poiché non idonea a consentire l'esatto inquadramento del quesito. In questo caso il termine di cui al comma 2 inizia a decorrere dalla data di ricevimento, da parte dell'amministrazione, della documentazione integrativa consegnata o spedita con le stesse modalità dell'istanza d'interpello.

Art. 5

(Effetti)

1. La presentazione dell'istanza d'interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
2. La risposta dell'amministrazione ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente che ha trasmesso l'istanza d'interpello, limitatamente al caso concreto e personale indicato. L'efficacia della risposta, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione, si prolunga anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili al particolare caso oggetto d'interpello.
3. Qualora la risposta dell'amministrazione, su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione interpretativa, non pervenga al contribuente entro il termine dei 120 giorni di cui all'art. 4, comma 2, s'intende che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.
4. Riguardo alle questioni oggetto d'interpello sono nulli gli atti ed i provvedimenti, anche a contenuto sanzionatorio, emanati in discordanza della risposta fornita ovvero dell'interpretazione sul quale si è formato il silenzio assenso.
5. Se la risposta dell'amministrazione, sebbene formulata nel termine, giunge a

conoscenza dell'istante oltre il termine dei 120 giorni di cui all'art. 4, comma 2, e la decisione presa è difforme dall'interpretazione indicata dal contribuente, non si applicano sanzioni ed interessi per le eventuali violazioni commesse prima della conoscenza della risposta ed oltre la scadenza del termine medesimo.

Art. 6

(Rettifica)

1. L'amministrazione può rettificare la risposta in precedenza resa o quella desumibile dal silenzio assenso nel qual caso:

a) se il contribuente ha già attuato il comportamento indicato nella prima risposta o accettato tacitamente dall'amministrazione, l'amministrazione non può recuperare le imposte, le tasse, le tariffe, i canoni e i contributi dovuti, né le sanzioni amministrative;

b) se il contribuente non ha già attuato il comportamento indicato nella prima risposta o accettato tacitamente dall'amministrazione, l'amministrazione può pretendere le maggiori imposte dovute, gli interessi relativi, con esclusione delle sanzioni amministrative.

Art. 7

(Monitoraggio e coordinamento)

1. Anche al fine di assicurare uniformità interpretativa nelle risposte fornite, l'amministrazione adotta, nella gestione delle istanze d'interpello, un'apposita procedura informatica che consente di:

- monitorare costantemente le istanze prodotte;
- trarre la sussistenza dei presupposti e delle condizioni d'ammissibilità delle istanze;
- stabilire lo scadenziario;
- fornire le comunicazioni di risposta ai contribuenti;
- far conoscere il contenuto delle risposte attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comune di Blufi nella sezione Tributi.

MUNICIPIO DI BLUFI

Si attesta che il presente Regolamento
è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale
dal 01.02.08 al 15.02.2008
e che durante tale periodo nessuno furono
presentati reclami.

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

